

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3970

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(DE MITA)

DAL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

(CIRINO POMICINO)

E DAL MINISTRO DEL TESORO

(AMATO)

Conversione in legge del decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego

Presentato il 27 maggio 1989

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'accluso decreto riproduce, con le modificazioni apportate in sede parlamentare, il contenuto del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego, che non ha potuto essere convertito dalle Camere per scadenza dei termini costituzionalmente previsti.

Il provvedimento stabilisce una serie di interventi necessari, urgenti e ormai indilazionabili per ridurre e correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego.

L'iniziativa, che risponde a criteri e direttive elaborati in sede governativa, si prefigge di operare — nell'immediato — lungo le seguenti linee:

a) prevedere il collocamento in disponibilità, ai sensi dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale che, soggetto ai processi di mobilità di ufficio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e alla legge 29 dicembre 1988, n. 554, non accetti la sede assegnata o non assuma servizio nei termini prefissati

nella sede stessa; il collocamento in disponibilità opera per un biennio ed alla scadenza di tale periodo il personale è collocato d'ufficio in quiescenza;

b) diminuire ulteriormente, fin dal corrente anno, le percentuali già fissate dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, per coprire le vacanze di organico riferite a posti resisi disponibili per cessazioni dal servizio;

c) affermare il principio che spetta alle amministrazioni pubbliche, in via prioritaria, la verifica dell'efficienza e della produttività dei servizi, attribuendo peraltro al Ministro per la funzione pubblica la facoltà di effettuare periodici controlli a campione, attraverso un apposito nucleo ispettivo e anche mediante l'utilizzazione di soggetti pubblici e privati particolarmente competenti in materia di controllo di gestione. Nello stesso contesto vengono dettate disposizioni puntuali in ordine all'attivazione degli specifici progetti finalizzati previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988);

d) fissare alcuni criteri interpretativi in materia di trattamento economico e pensionistico per talune categorie di pubblici dipendenti.

L'articolo 1 rende applicabile il disposto dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, al personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto alla mobilità d'ufficio (i cui criteri di attuazione dovranno essere definiti d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale), che non abbia accettato la destinazione alla sede assegnata o che non abbia assunto servizio in tale sede nel termine stabilito.

La normativa richiamata prevede, nell'ipotesi di soppressione d'ufficio o di riduzione di ruoli organici, che il dipen-

dente, la cui utilizzazione non sia stata possibile presso altre amministrazioni, è posto in disponibilità per la durata massima di due anni, dopodiché è collocato a riposo ed ammesso al trattamento di quiescenza e di previdenza cui abbia diritto.

L'articolo 2, che si pone come ulteriore misura di razionalizzazione e contenimento della spesa nel settore del pubblico impiego, nel confermare che le disposizioni previste dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, operano per l'anno 1989, stabilisce che la costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, può aver luogo anche per i servizi educativi e sociali e per l'infanzia, oltre che per gli altri settori già disciplinati, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo. Tale previsione intende corrispondere ad una esigenza necessaria, urgente e notevolmente avvertita.

Viene inoltre precisato che, ai fini dell'applicazione della citata legge n. 554 del 1988, per posto vacante si intende solo quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di lavoro.

Con l'articolo 3 si è inteso riaffermare che rientra nelle competenze assegnate alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, dall'articolo 27 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, anche la possibilità di attivare, periodicamente e a campione, procedure di accertamento della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni per le quali opera la legge predetta.

A tal fine è prevista l'istituzione - tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri - di un nucleo ispettivo, formato da personale dirigente da comandare presso lo stesso Dipartimento della funzione pubblica, nonché il ricorso, attraverso convenzioni, ad organismi pubblici e privati professionalmente qualificati nel settore.

Ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 3 assegnano al Dipartimento della

funzione pubblica il potere di predisporre ed attuare in via autonoma i progetti finalizzati previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988), interessanti aree territoriali di dimensione non inferiore a quella provinciale.

L'attuazione di tali progetti può essere affidata anche ad un dirigente generale od equiparato preposto ad un ufficio periferico statale. In tal caso al Dipartimento della funzione pubblica spetta, sentito il parere dello speciale comitato tecnico-scientifico indicato dallo stesso articolo 26 della legge n. 67 del 1988, il potere di verifica del progetto e della congruità del relativo finanziamento.

Allo scopo di contenere, in tempi tecnici ristretti le fasi procedurali, è prescritto che i pareri obbligatori del Consiglio di Stato devono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta e che il controllo della Corte dei conti si svolge in via successiva anche ai fini del risultato di gestione.

Particolare rilevanza assume l'ulteriore disposizione in base alla quale, in determinati ed eccezionali casi, possono essere conferite al predetto dirigente generale statale, in via sperimentale e per non più di due anni e limitatamente ad aree non inferiori al territorio provinciale, particolari attribuzioni per il coordinamento in materia di pubblico impiego, per il controllo dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché in materia di programmazione del fabbisogno di personale necessario.

L'articolo 4 è inteso a risolvere in via interpretativa alcune complesse questioni.

Com'è noto, l'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, prevede che al personale della magistratura e categorie equiparate, promosso alla qualifica o livello retributivo superiore dopo il 1° luglio 1983, sia attribuito lo stipendio iniziale previsto per la nuova posizione, maggiorato dell'importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza.

Di recente, peraltro, alcune pronunce giurisdizionali hanno dato una interpretazione estensiva dell'espressione in que-

stione, nel senso di ricompredervi tutte le classi ed aumenti goduti nella carriera, con conseguenti maggiori oneri.

Poiché l'intenzione del legislatore non sembra sia stata quella ritenuta dalla giurisprudenza citata, applicando la quale si finirebbe per aggiungere un ingiustificato vantaggio ai miglioramenti già in atto per i magistrati ed equiparati a seguito della completa applicazione della legge n. 425 del 1984, emerge la necessità di formulare, con il comma 1 dell'articolo 4, una norma diretta a chiarire l'esatta portata del citato articolo 5 per ricondurla all'originaria e corretta interpretazione.

Altre pronunce giurisdizionali hanno poi riconosciuto come effettiva anzianità di servizio il beneficio della valutazione di due anni, o dell'eventuale maggior periodo, previsto quale beneficio combattentistico dall'articolo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336.

In relazione a siffatto nuovo orientamento la valutazione dell'anzianità in questione finirebbe per operare, per la generalità dei pubblici dipendenti ex combattenti sia in servizio, sia in quiescenza, anche in occasione di ricostruzioni economiche previste da leggi a carattere generale.

Poiché è da escludere che il legislatore abbia inteso dilatare il beneficio originariamente previsto nei termini ora affermati, con conseguenti effetti di maggiore spesa non supportata dalla necessaria copertura finanziaria, si rende necessario introdurre, con il comma 2 dell'articolo 4, una norma che valga transitoriamente a neutralizzare gli effetti che scaturirebbero dall'interpretazione giurisprudenziale dell'articolo 1 della citata legge n. 336 del 1970.

Al comma 3, infine, è previsto il mantenimento *ad personam* degli eventuali maggiori trattamenti dei quali si prevede il riassorbimento.

Alla soluzione di altri problemi interpretativi è finalizzato l'articolo 5.

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 501 del 5 maggio 1988, che ha stabilito il principio dell'applicabi-

lità degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, anche ai trattamenti di quiescenza dei magistrati ed equiparati, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, si rende necessaria l'emanazione di una norma diretta a precisare le concrete modalità di applicazione di tale pronuncia, che nella sua attuazione ha dato luogo a interpretazioni della magistratura contabile non conformi allo spirito e alla lettera della suddetta sentenza.

Si è così stabilito che i parametri, cui i trattamenti pensionistici in questione debbono riferirsi, sono le misure stipendiali vigenti alla data del 1° luglio 1983, e che sui calcoli da operarsi ai fini della relativa riliquidazione non hanno incidenza alcuna gli adeguamenti periodici previsti dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

Quest'ultimo principio si ritiene che debba operare a regime e cioè anche nei confronti di coloro che sono collocati a riposo successivamente al 1° luglio 1983.

In altri termini, fermo restando che la base pensionabile è calcolata con riferimento allo stipendio in godimento al momento del collocamento a riposo e quindi comprensiva degli adeguamenti al momento già maturati, si esclude che successivi adeguamenti periodici possano comportare la riliquidazione dei trattamenti pensionistici già concessi. Anche in questa ipotesi opera il principio del mantenimento *ad personam* dell'eventuale maggior trattamento corrisposto, che dovrà comunque essere riassorbito.

L'unito provvedimento non è stato corredato dalla relazione tecnica in quanto non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato.

* * *

L'accluso provvedimento viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

ART 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, recante disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 24 marzo 1989, n. 102.

Decreto-legge 26 maggio 1989, n. 191, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1989.

Disposizioni urgenti in materia di pubblico impiego.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una serie di interventi, necessari ed indilazionabili, intesi a ridurre ed a correggere taluni aspetti che determinano la crescita della spesa nel settore del pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

1. Il personale che, esaurite le procedure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, risulti soggetto a mobilità di ufficio, secondo i criteri definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e che non accetti la destinazione alla sede assegnata, ovvero che non assuma servizio in tale sede nel termine stabilito, è collocato in disponibilità ai sensi dell'articolo 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Al personale collocato in disponibilità non si applicano gli articoli 74, 75, 76 e 77, ultimo comma, dello stesso testo unico.

ARTICOLO 2.

1. Le disposizioni della legge 29 dicembre 1988, n. 554, si applicano nell'anno 1989.

2. Il limite del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio, previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge 29

dicembre 1988, n. 554, e quello del 50 per cento previsto dall'articolo 1, comma 3, della stessa legge sono stabiliti, rispettivamente, al 10 ed al 25 per cento.

3. Le disposizioni previste dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dall'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, sono applicabili, oltre che ai settori in essi indicati, anche ai servizi educativi e sociali e per l'infanzia. La costituzione del rapporto di lavoro a tempo determinato contemplata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1989, n. 127, è consentita anche per i settori predetti, indipendentemente da specifici progetti-obiettivo.

4. Ai fini del presente articolo per posto vacante si intende quello lasciato libero a seguito di estinzione del rapporto di impiego.

ARTICOLO 3.

1. Alle amministrazioni pubbliche spettano in via ordinaria la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività delle proprie strutture.

2. Nell'ambito dell'esercizio dei poteri di indirizzo e di coordinamento, previsti dall'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può effettuare, periodicamente ed a campione, la verifica della funzionalità, dell'efficienza e della produttività di tutte le strutture della pubblica amministrazione, tramite un apposito nucleo ispettivo costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che ne disciplini l'attività e composto da dirigenti in servizio presso le pubbliche amministrazioni e comandati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Le spese per l'accertamento dell'efficienza e della produttività delle pubbliche amministrazioni, per il corrente anno, sono a carico dei capitoli 2003 e 2004 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1989 e, per gli anni successivi, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio. L'accertamento può essere realizzato anche attraverso convenzioni con soggetti, pubblici e privati, di comprovata competenza in materia di controllo di gestione. Le amministrazioni sono tenute a fornire le necessarie informazioni ai fini della valutazione dell'efficienza e della produttività.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica può autonomamente predisporre ed attuare i progetti di cui all'articolo 26 della citata legge n. 67 del 1988 interessanti la pubblica amministrazione, anche per aree territoriali delimitate di dimensioni non inferiori a quella provinciale.

4. La predisposizione e l'attuazione dei progetti di cui al comma 3 possono essere affidate, mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ad un dirigente generale dello Stato od equiparato, preposto alla direzione di un ufficio periferico dell'Amministra-

zione dello Stato. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, viene trasferita al dirigente generale predetto la quota parte dello stanziamento di bilancio destinato al finanziamento dei progetti stessi, previo esame da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il parere del comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 26, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, del progetto e della congruità del relativo finanziamento. I pareri obbligatori del Consiglio di Stato, ove prescritti, debbono essere resi entro trenta giorni dalla richiesta. Il controllo della Corte dei conti sui progetti si esercita in via successiva, anche in ordine al risultato della gestione ed al conseguimento degli obiettivi programmati. La suddetta procedura si applica a tutti i progetti previsti dall'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per particolari, eccezionali e documentate esigenze, possono essere conferite al dirigente generale di cui al comma 4, in via sperimentale, per un periodo non superiore ad un biennio e per aree territoriali delimitate di dimensione non inferiore alla circoscrizione provinciale, le seguenti attribuzioni:

a) l'esercizio dell'attività di coordinamento in materia di pubblico impiego;

b) il controllo sull'efficienza e la economicità dell'azione amministrativa, anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

c) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento, nel rispetto dei processi di mobilità previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, e dalla legge 29 dicembre 1988, n. 554, nonché la gestione delle procedure di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, con i connessi poteri attuativi ed operativi.

6. Il dirigente generale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel comma 5, si avvale della collaborazione dei dirigenti degli uffici periferici interessati, costituiti in una apposita conferenza di servizio.

ARTICOLO 4.

1. Per importo corrispondente alle classi o aumenti biennali maturati nella posizione di provenienza di cui all'articolo 5 della legge 6 agosto 1984, n. 425, deve intendersi l'incremento acquisito per classi ed aumenti periodici derivanti dalla progressione economica relativa alla sola anzianità di servizio effettivamente prestato nella posizione di provenienza.

2. In attesa di ulteriori disposizioni legislative concernenti gli effetti del riconoscimento delle maggiori anzianità di cui all'arti-

colo 1 della legge 24 maggio 1970, n. 336, non si procede al computo delle stesse in sede di successiva ricostruzione economica prevista da disposizioni a carattere generale.

3. Gli eventuali maggiori trattamenti spettanti o in godimento, conseguenti a interpretazioni difformi da quelle stabilite dal presente articolo, sono conservati *ad personam* e sono riassorbiti con la normale progressione economica di carriera o con i futuri miglioramenti dovuti sul trattamento di quiescenza, salvo l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2.

ARTICOLO 5.

1. Le pensioni spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari, nonché ai procuratori ed avvocati dello Stato, collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983, sono riliquidate sulla base delle misure stipendiali vigenti, in applicazione degli articoli 3 e 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, alla data del 1° luglio 1983, con esclusione degli adeguamenti periodici di cui al comma 2. La riliquidazione ha decorrenza dal 1° gennaio 1988. Si applica la disposizione del comma 3 dell'articolo 4.

2. In ogni caso, gli adeguamenti periodici previsti dall'articolo 2 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, per il personale in servizio non sono computati ai fini delle riliquidazioni di trattamenti pensionistici in godimento.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

2. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 24 maggio 1989.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA — CIRINO POMICINO — AMATO.

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI.